

REGOLAMENTO (CE) N. 1436/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 (*), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 584/92 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1115/97 (*), prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che le domande di titolo, per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1997, possono essere presentate esclusivamente nel corso di un periodo di 10 giorni a partire dal 15 luglio;

considerando che per permettere che si applichino a partire dal 1° luglio 1997 i risultati dei negoziati sui protocolli aggiuntivi agli accordi europei per quanto riguarda il settore agricolo, senza aspettare l'entrata in vigore dei protocolli stessi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 3066/95; che il Consiglio non ha potuto decidere anteriormente al 1° luglio in merito alla proposta di modifica; che di conseguenza, tenendo conto di queste circostanze eccezionali e per garantire la corretta gestione del regime, è opportuno rinviare di 15 giorni supplementari il periodo utile per la presentazione delle domande di titolo relative al terzo trimestre del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 584/92, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il trimestre che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997, le domande di titolo possono essere presentate nel corso di un periodo di dieci giorni a decorrere dal 1° agosto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(* GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 1.

(*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(*) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(*) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(*) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(*) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.